



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice BONFRISCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2013**

Interventi per il rafforzamento del capitale sociale degli istituti bancari capogruppo mediante azioni speciali di categoria definite «azioni stabilità lavoro»

ONOREVOLI SENATORI. - Quando veniva posto sotto osservazione e studiato lo sviluppo patologico del sistema finanziario si è rilevato che la crisi iniziata nel 2007 - tuttora in corso - ha avuto tra le sue concause l'invenzione e diffusione su larghissima scala di prodotti finanziari di estrema complessità. La creazione di denaro mediante derivati per mano del sistema finanziario ha determinato un singolare ed insolito salto qualitativo e quantitativo grazie alla cartolarizzazione in massa del debito da parte di banche ed enti. Proiettandoci in una dimensione economica globale il «finanzcapitalismo» - anche attraverso una complessa e variegata strumentazione - ha inciso gravemente sull'economia reale del nostro Paese accentuando i fenomeni della crisi del debito e della delocalizzazione. In considerazione della natura banco-centrica del sistema italiano, con il presente disegno di legge si intende intervenire in un'ottica di revisione del cosiddetto «capitalismo finanziario» contemporaneo - e, indirettamente, dello *shareholder's value*, quale suo architrave ideologico -, dell'«economia informale» e del «lavoro informale», questi ultimi fattori dirompenti di crisi in termini d'impresa/societari e di relazioni industriali/dell'organizzazione del lavoro. È, pertanto, vivo l'interesse: (1) a contrastare «(un) individualismo rozzo che ha preso piede nella nostra società come in tutte le società europee, [...] (e che) deriva anche dal fatto che le collettività, le comunità, i gruppi che in qualche modo sono pezzi di classi sociali a vari livelli di formazione, sono praticamente scomparsi» (Zygmunt Baumann, 1998) e (2) a realizzare il più ampio recupero del-

l'autonomia privata proprio attraverso un legame di lungo periodo tra impresa e lavoro.

Date queste premesse, con un approccio multidisciplinare (da quello societario, a quello del lavoro e fiscale) si guarda all'intero comparto bancario, focalizzando l'attenzione sul sistema binario delle banche spa (società per azioni) e delle cooperative, *id est* banche popolari e BCC (banche di credito cooperativo), nelle quali è comunque presente un determinato tasso di mutualità (anche quando non prevalente). Negli istituti in forma cooperativa, dove il capitale non svolge alcuna funzione di comando, il voto capitarario (una testa-un voto) ed il limite alla portabilità delle deleghe, il tetto al possesso azionario, la «porta aperta» ed il gradimento, costituiscono le regole su cui si fonda la cosiddetta democrazia societaria. Qui la mutualità può spiegare e fare vivere aspetti caratteristici delle cooperative di lavoro (dipendenti) e di consumo (clienti). Per questa ragione la cooperativa bancaria rappresenta l'*habitat* naturale dove il lavoro in tanto è parte, in quanto è essenza dell'impresa.

Diversamente nelle società per azioni - caratterizzate da un fine che potrebbe definirsi «egoistico», nel senso che il guadagno ottenuto dalla società non viene da essa acquisito, né viene devoluto a terzi, bensì risulta destinato ai soci - è assorbente lo scopo lucrativo in senso stretto o scopo speculativo, ovvero la distribuzione ai soci di un utile, quale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi, in proporzione all'investimento di ciascun socio. Non per questo, però, in detta sede si rileva l'importanza della posizione dell'azionista lavoratore della spa, nella sua particolare posizione che lo lega da un vin-

colo di dipendenza ed affezione alla società. In ragione di ciò si intende introdurre una disciplina il più possibile omogenea, rivolta all'intero comparto bancario (dalle banche cooperative alle banche spa) prendendo in considerazione misure di rafforzamento del capitale sociale degli istituti bancari che si basano su un intervento/investimento stabile, *alias* di lungo periodo, e garantito. Capace di introitare/iniettare liquidità dal lavoro e per il lavoro, anche nell'ottica di un patto inter-generazionale del mondo del lavoro per l'impresa bancaria (dalla sua organizzazione nelle relazioni industriali alla sua operatività in senso stretto). Di qui l'impulso e l'innesto per uscire dall'attuale *empasse* economica con un progetto che mira ad un «capitalismo sostenibile» che fa proprie le esigenze del lavoro orientandole in opportunità di crescita e sviluppo della e nella impresa. Per un capitalismo sociale di mercato capace di sviluppare elementi propri o di derivazione mutualistica. Una nuova frontiera che tocca le relazioni industriali, coinvolgendo le strutture sindacali nazionali in un'ottica e in un programma che lega capitale/*management* e lavoro/sindacato.

Prendendo in considerazione la posizione degli azionisti-lavoratori delle banche spa e dei soci-lavoratori delle banche cooperative si procede valutando come rendere possibile una loro partecipazione al capitale dell'impresa mirando: (a.) ad abbattere ogni possibilità di «rischio» sull'investimento, (b.) a stabilizzare certi assetti partecipativi, (c.) a rendere più solida la società per azioni o la società cooperativa emittente, (d.) a creare un ulteriore strumento di garanzia per i lavoratori «in uscita», (e.) a realizzare un patto inter-generazionale tra lavoratori («in entrata» ed «in uscita»), (f.) ad introdurre meccanismi incentivanti per le società e gli azionisti o soci lavoratori in termini di agevolazioni fiscali. Il tutto con l'obiettivo di invertire il *trend* nei diversi settori economici (dai mercati finanziari al lavoro).

Analizzando la posizione degli azionisti-lavoratori della spa e quella dei soci-lavoratori della cooperativa bancaria, con il presente disegno di legge si propone di introdurre un'azione speciale di categoria - definita «azione stabilità lavoro» - dedicata agli istituti di credito capogruppo/*holding* che puntano a stabilizzare gli assetti partecipativi dei lavoratori. Fornendo a questi ultimi non già azioni a favore dei prestatori di lavoro, ma, per l'appunto, azioni di categoria che vengono dagli stessi accantonate sulla base di specifiche poste erogate dall'azienda in forma liquida, destinate unicamente all'acquisto delle «azioni stabilità lavoro» detenute da una società controllata a ciò incaricata.

In altri termini, la società bancaria-capogruppo, in base alla contrattazione integrativa aziendale (CIA), potrà destinare specifiche poste/buste paga al lordo d'imposta al lavoratore per un piano di accumulo di azioni speciali di categoria, il cui valore non è soggetto a variazioni di mercato, essendo detta speciale categoria collocata fuori mercato ed essendo dotata per legge di un valore nominale-reale non soggetto a variazione. La società bancaria controllante, la società controllata, come pure il fondo gestore del piano di accumulo delle azioni speciali di categoria non saranno soggette ad alcuna tassazione diretta e/o indiretta nel praticare questa particolare operazione di rafforzamento sul capitale sociale degli istituti bancari. L'esclusione riguarda i vari passaggi dell'operazione societaria intragruppo relativi: (1) all'acquisto di azioni ordinarie della società controllante da parte di una società controllata a ciò incaricata, (2) al *delisting* delle azioni ordinarie coordinato tra controllante e controllata ed alla contestuale formazione di azioni speciali di categoria rigorosamente *out of the market*, (3) alle operazioni di acquisto di azioni speciali di categoria detenute da società controllata effettuate dalla società controllante in nome e per conto dei singoli lavoratori, (4) alla co-

stituzione di un fondo gestore del piano di accumulo delle azioni speciali di categoria, (5) allo smobilizzo/liquidazione delle azioni *de quibus* ai soci e/o azionisti lavoratori. In ragione di questa particolare operazione si deve considerare una deroga legislativa all'applicazione degli articoli dal 2357 al 2357-*quater* e dal 2359-*bis* al 2359-*quinquies* del codice civile.

Relativamente all'investimento dei lavoratori in «azioni stabilità lavoro» se ne evidenzia l'esenzione totale da qualsiasi forma di tassazione. Inoltre detta forma di investimento-contribuzione non sarà soggetta ad eventuali presenti o future trattenute di natura previdenziale/pensionistica che comportino ulteriori versamenti dell'azienda per i singoli lavoratori o dei lavoratori stessi.

Il piano di accumulo di azioni speciali di categoria contempla una durata quinquennale con possibilità di allungamento per altro periodo di tempo (di eguale durata) comunque sempre replicabile alla scadenza. Solo in particolari casi - tassativamente indicati da contratto sottoscritto da esponenti aziendali e del sindacato decentrato/aziendale unitamente a quello nazionale - potrà prevedersi un'uscita anticipata dal piano di accumulo, in modo da rendere il più possibile stabile detta forma di partecipazione al capitale dell'impresa bancaria. L'investimento in «azioni stabilità lavoro» si distingue in termini assoluti rispetto alla normativa sui fondi di previdenza. E ciò, nonostante possa in concreto rappresentare un ulteriore strumento di garanzia formato nel periodo di lavoro per il periodo successivo. La sostanziale differenza risiede: (a) nella tipologia d'investimento sul capitale dell'impresa bancaria e (b) nelle agevolazioni fiscali per le aziende che diano corso proficuamente ad investimenti dei lavoratori sul capitale di dette società.

L'operazione di rafforzamento del capitale sociale degli istituti bancari mediante «azioni stabilità lavoro» potrà determinare da un lato un immediato positivo effetto

nei mercati regolamentati in considerazione della contrazione del volume delle azioni ordinarie regolarmente negoziate in borsa (a seguito di un *delisting* che può toccare in termini di valore fino al 5 per cento del capitale sociale delle singole società/capogruppo). Dall'altro, un fenomeno di apertura agli investimenti del mondo dei lavoratori che tende ad avvicinare «lavoro» ed «economia» dando luogo ad una nuova fase di sviluppo del Paese.

L'*iter* dell'operazione prevede alcuni passaggi fondamentali di seguito schematicamente individuati:

1. le società bancarie possono stabilire che singole voci della contrattazione integrativa aziendale siano offerte agli azionisti-lavoratori delle spa o ai soci-lavoratori delle società cooperative per l'acquisto di azioni di categoria destinate ad un piano di rafforzamento di capitale di durata quinquennale quando il piano d'acquisto sia stato sottoscritto dagli esponenti aziendali e dagli esponenti del sindacato locale della società interessata di concerto con il sindacato nazionale. Il piano comporta che singole voci della contrattazione integrativa vengano liquidate dall'azienda al lordo d'imposta per l'acquisto di azioni di categoria a favore dei singoli lavoratori e così vincolate in un apposito fondo di durata quinquennale (*ex* articolo 5 del disegno di legge, che introduce il nuovo articolo 2359-*septies*, terzo comma, del codice civile);

2. vengono individuate: (1) specifiche voci dei contratti integrativi aziendali (CIA) o, altrimenti, (2) poste erogate dall'azienda in termini di valore aggiunto di produttività (VAP) - parte fissa e variabile;

3. la società esercente attività creditizia controllata, su indirizzo e coordinamento della società bancaria controllante, in deroga a quanto disposto dagli articoli dal 2357 al 2357-*quater* e dal 2359-*bis* al 2359-*quinquies* del codice civile, può acquistare fino al 5 per cento del capitale sociale della con-

trollante esclusivamente nel caso di un'operazione che interessa gli azionisti-lavoratori delle spa o i soci-lavoratori delle società cooperative della società controllante e, in via subordinata, delle controllate secondo quanto disposto dall'articolo 2359-septies (ex articolo 4 che introduce il nuovo articolo 2359-sexies, primo comma, del codice civile);

4. l'operazione di acquisto del capitale sociale della società controllante può essere realizzata dalla controllata anche in modo frammentato, considerando fino ad un massimo di tre scaglionamenti. Delle modalità e dei termini dell'operazione deve essere data preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e, nel caso si tratti di società aperte o quotate, alla CONSOB e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ex articolo 4 che introduce il nuovo articolo 2359-sexies, secondo comma, del codice civile);

5. l'acquisto di azioni, fino ad un massimo del 5 per cento del capitale sociale, della società bancaria controllante, comporta la costituzione di azioni speciali di categoria destinate agli azionisti-lavoratori delle spa o ai soci-lavoratori delle società cooperative, definite «azioni stabilità lavoro» (ex articolo 5 che introduce il nuovo articolo 2359-septies, primo comma, del codice civile);

6. le «azioni stabilità lavoro», quando si tratti di società quotate, sono azioni speciali dotate di valore nominale che non possono essere in alcun tempo soggette a quotazione e costituiscono parte del capitale sociale (ex articolo 5 che introduce il nuovo articolo 2359-septies, secondo comma, del codice civile);

7. la società controllata esercente attività creditizia, di concerto con la società bancaria controllante, su indirizzo e coordinamento di quest'ultima, versa in un fondo a ciò dedicato le azioni di categoria acquistate per gli azionisti o soci lavoratori dalla società controllante. È possibile estendere l'operazione di acquisto del capitale della

controllante agli azionisti o ai soci lavoratori delle società bancarie controllate (ex articolo 5 che introduce il nuovo articolo 2359-septies, quarto comma, del codice civile);

8. il fondo gestore creato dalla società controllante è sottoposto alla supervisione di un soggetto guardiano, organo collegiale costituito da cinque componenti. Detto organo è composto prevalentemente da esponenti del sindacato nazionale, di cui almeno i 3/5 non siano legati da rapporti di dipendenza con la società controllante, ed ha responsabilità da controllo sul fondo che custodisce le azioni di categoria degli azionisti o soci lavoratori (ex articolo 5 che introduce il nuovo articolo 2359-septies, sesto comma, del codice civile);

9. il fondo gestore delle azioni di categoria degli azionisti o soci lavoratori, una volta costituito ed attivo, ha diritto alla nomina di almeno un componente sia nell'organo di amministrazione sia nell'organo di controllo della società controllante ed emittente azioni di categoria (ex articolo 5 che introduce il nuovo articolo 2359-septies, settimo comma, del codice civile);

10. nel caso di operazioni di rafforzamento del capitale sociale per le società esercenti attività creditizia e per i gruppi bancari tramite piano di accumulo di azioni di categoria emesse a favore dei lavoratori di cui agli articoli 2359-sexies e 2359-septies del codice civile, il fondo, conformandosi a principi di trasparenza, è sottoposto al controllo del soggetto guardiano, con il quale è tenuto ad individuare gli esponenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo per la società controllante (ex articolo 6 che inserisce il nuovo terzo comma all'articolo 2376 del codice civile ed ex articolo 8 che inserisce il nuovo ottavo comma all'articolo 2540 del codice civile);

11. l'operazione di rafforzamento del capitale sociale esenta le società, controllante e controllate, il fondo e gli azionisti o i soci lavoratori da qualsiasi forma di tas-

sazione diretta o indiretta (*ex* articolo 5 che introduce il nuovo articolo 2359-*septies*, nono comma, del codice civile).

Tali punti costituiscono le linee essenziali di un intervento legislativo in materia di acquisto di azioni proprie o della società controllante con l'obiettivo di disciplinare un'operazione di rafforzamento del capitale sociale degli istituti bancari capogruppo mediante azioni di categoria, «azioni stabilità lavoro». Una finalità che coglie anche il monito del Governatore della Banca d'Italia che dal 2012 ha più volte sottolineato: «Le ban-

che dovranno dimostrare di saper svolgere bene la loro funzione di allocazione del credito, in una gestione sana e prudente, con acuita capacità selettiva. Lo richiede la loro stessa ragion d'essere; è cruciale che l'economia non entri in asfissia creditizia, deperendo e trascinando con sé anche le prospettive del sistema bancario. È al contempo necessario che si accresca l'impegno al riequilibrio dei bilanci e alla rimozione dei nodi strutturali che condizionano l'efficienza e la redditività del sistema bancario italiano».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 2357-*bis*, primo comma, del codice civile, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. in esecuzione di un'operazione comunque effettuata ai sensi degli articoli 2359-*sexies* e 2359-*septies*».

## Art. 2.

1. All'articolo 2359-*quater*, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero degli articoli 2359-*sexies* e 2359-*septies*».

## Art. 3.

1. All'articolo 2359-*quinquies*, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quando ciò avvenga ai sensi degli articoli 2359-*sexies* e 2359-*septies*».

## Art. 4.

1. Dopo l'articolo 2359-*quinquies* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2359-*sexies*. - (*Disposizione in deroga nei gruppi bancari esercenti attività creditizia*) - La società esercente attività creditizia controllata, su indirizzo e coordinamento della società bancaria controllante, in deroga a quanto disposto dagli articoli dal 2357 al 2357-*quater* e dal 2359-*bis* al 2359-*quinquies*, può acquistare fino al 5 per cento del capitale sociale della control-

lante esclusivamente nel caso di un'operazione che interessa gli azionisti-lavoratori delle società per azioni o i soci-lavoratori delle società cooperative della società controllante e, in via subordinata, delle controllate secondo quanto disposto dall'articolo 2359-*septies*.

L'operazione di acquisto del capitale sociale della società controllante può essere realizzata dalla controllata anche in più frazioni, considerando fino ad un massimo di tre scaglionamenti. Delle modalità e dei termini dell'operazione deve essere data preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e, nel caso si tratti di società aperte o quotate, alla CONSOB e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le azioni sottoscritte in violazione di quanto disposto dal presente articolo devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-*ter* e 2437-*quater*. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma».

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 2359-*sexies* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2359-*septies*. - (*Operazione di rafforzamento del capitale sociale per le società capogruppo di gruppi bancari tramite piano di accumulo di azioni di categoria emesse a favore dei lavoratori*). - L'acquisto di azioni, fino ad un massimo del 5 per cento del capitale sociale, della società bancaria controllante, comporta la costituzione di azioni speciali di categoria destinate agli azionisti-lavoratori delle società per

azioni o ai soci-lavoratori delle società cooperative definite "azioni stabilità lavoro".

Quando si tratti di società quotate, le azioni ordinarie detenute dalla società controllata seguono un *delisting* e la trasformazione delle stesse in "azioni stabilità lavoro", azioni di categoria dotate di valore nominale che non possono essere in alcun tempo soggette a quotazione e costituiscono parte del capitale sociale.

Le società bancarie capogruppo possono stabilire che singole voci della contrattazione integrativa aziendale siano offerte agli azionisti-lavoratori delle società per azioni o ai soci-lavoratori delle società cooperative per l'acquisto di azioni di categoria destinate ad un piano di rafforzamento di capitale di durata quinquennale quando il piano d'acquisto sia stato sottoscritto dagli esponenti aziendali e dagli esponenti del sindacato locale della società interessata di concerto con il sindacato nazionale. Il piano comporta che singole voci della contrattazione integrativa vengano liquidate dall'azienda al lordo d'imposta per l'acquisto di azioni di categoria a favore dei singoli lavoratori e così vincolate in un apposito fondo di durata quinquennale.

La società controllata esercente attività creditizia, di concerto con la società bancaria controllante, su indirizzo e coordinamento di quest'ultima, versa in un fondo a ciò dedicato le azioni di categoria acquistate per gli azionisti o soci lavoratori dalla società controllante. È possibile estendere l'operazione di acquisto del capitale della controllante agli azionisti o ai soci lavoratori delle società bancarie controllate.

Alla scadenza del piano di rafforzamento di capitale quinquennale, il fondo provvede alla liquidazione delle singole posizioni degli azionisti o soci lavoratori della società controllante e, se previsto, delle sue controllate.

Il fondo gestore creato dalla società controllante è sottoposto alla supervisione di un soggetto guardiano, organo collegiale costituito da cinque componenti. Detto organo

è composto essenzialmente da esponenti del sindacato nazionale, di cui almeno i 3/5 non siano legati da rapporti di dipendenza con la società controllante, ed ha responsabilità da controllo sul fondo che custodisce le azioni di categoria degli azionisti o soci lavoratori.

Il fondo gestore delle azioni di categoria degli azionisti o soci lavoratori, una volta costituito ed attivo, ha diritto alla nomina di almeno un componente sia nell'organo di amministrazione sia nell'organo di controllo della società controllante ed emittente azioni di categoria.

Gli statuti delle società bancarie, quotate e non quotate, in forma di società per azioni o cooperativa, devono adattare le disposizioni sulla formazione degli organi di amministrazione e controllo tenendo conto di quanto disposto dal presente articolo.

L'operazione di rafforzamento del capitale sociale esenta le società, controllante e controllate, il fondo e gli azionisti o soci-lavoratori da qualsiasi forma di tassazione diretta o indiretta».

#### Art. 6.

1. All'articolo 2376 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di operazioni di rafforzamento del capitale sociale per le società esercenti attività creditizia e per i gruppi bancari tramite piano di accumulo di azioni di categoria emesse a favore dei lavoratori di cui agli articoli 2359-*sexies* e 2359-*septies*, il fondo, conformandosi a principi di trasparenza, è sottoposto al controllo del soggetto guardiano, con il quale è tenuto ad individuare gli esponenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo per la società controllante».

## Art. 7.

1. All'articolo 2529 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il primo comma non si applica alle operazioni di rafforzamento del capitale sociale per le società esercenti attività creditizia e per i gruppi bancari tramite piano di accumulo di azioni di categoria emesse a favore dei lavoratori di cui agli articoli 2359-*sexies* e 2359-*septies*».

## Art. 8.

1. All'articolo 2540 del codice civile, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di operazioni di rafforzamento del capitale sociale per le società esercenti attività creditizia e per i gruppi bancari tramite piano di accumulo di azioni di categoria emesse a favore dei lavoratori di cui agli articoli 2359-*sexies* e 2359-*septies* il fondo, conformandosi a principi di trasparenza, è sottoposto al controllo del soggetto guardiano, con il quale è tenuto ad individuare gli esponenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo per la società controllante».

## Art. 9.

1. All'articolo 132 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni di rafforzamento del capitale sociale per le società esercenti attività credi-

tizia e per i gruppi bancari tramite piano di accumulo di azioni di categoria emesse a favore dei lavoratori di cui agli articoli 2359-*sexies* e 2359-*septies* del codice civile».